

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio presentato il 15 dicembre 2003

(Causa C-534/03)

(2004/C 59/16)

Il 15 dicembre 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Knut Simonsson e Wouter Wils, in qualità di agenti, ha presentato un ricorso contro il Regno del Belgio dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno ai propri obblighi derivanti dalla direttiva 2002/35/CE della Commissione, del 25 aprile 2002, che modifica la direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri⁽¹⁾, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione.
2. Condannare il Regno del Belgio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 1º gennaio 2003.

⁽¹⁾ GU L 112 del 27.4.2002, pagg. 21-33.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus, con sentenza 19 dicembre 2003, nella causa 1. Katja Candolin, 2. Jari-Antero Viljaniemi, 3. Veli-Matti Paananen, 4. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, 5. Jarno Ruokoranta

(Causa C-537/03)

(2004/C 59/17)

Con ordinanza 19 dicembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 dicembre 2003, nella causa 1. Katja Candolin,

2. Jari-Antero Viljaniemi, 3. Veli-Matti Paananen, 4. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, 5. Jarno Ruokoranta, il Korkein oikeus ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il requisito posto dall'art. 1 della terza direttiva 90/232/CEE⁽¹⁾ secondo cui occorre risarcire a carico dell'assicurazione i danni cagionati nell'uso del veicolo a tutti i passeggeri ad eccezione del guidatore ovvero qualsiasi altra disposizione o principio di diritto comunitario istituiscano limitazioni nella valutazione a norma del diritto nazionale della rilevanza del concorso del passeggero allorché la questione verta sul suo diritto al risarcimento dei danni in base all'assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile relativa alla circolazione di autoveicoli.
- 2) Se sia conforme al diritto comunitario, inter alia in una situazione come quella di cui all'art. 2, n. 1, secondo capoverso della seconda direttiva 84/5/CEE⁽²⁾, negare o limitare a motivo della condotta del passeggero di un veicolo il diritto dello stesso ad ottenere in base all'assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile relativa alla circolazione di autoveicoli i danni derivanti da quest'ultima. Se un diritto siffatto possa essere posto in questione ad esempio allorché una persona si sia messa in viaggio su un veicolo pur essendo stata in grado di rilevare che il pericolo di infortunio e di danni a se medesima era più elevato che d'abitudine.
- 3) Se il diritto comunitario osti a che si ritenga debba prendersi in considerazione una circostanza come lo stato di ebbrezza del guidatore che influenza la sua capacità di guidare un veicolo con sicurezza.
- 4) Se il diritto comunitario osti a che il diritto del proprietario di un'auto, il quale abbia preso posto come passeggero sulla medesima, al risarcimento dei danni alle persone in base all'assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile relativa alla circolazione di autoveicoli debba valutarsi col massimo di severità rispetto agli altri passeggeri per il motivo che egli ha consentito ad un ubriaco di guidare la sua auto.

⁽¹⁾ Terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU ediz. speciale 1994, 13/19, pag. 189).

⁽²⁾ Seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU ediz. speciale 1994, 6/2, pag. 90).